

N. C.P. 5/2016



TRIBUNALE DI LIVORNO

sezione fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luigi Nannipieri
dott. Gianmarco Marinai
dott. Franco Pastorelli

Presidente
Giudice relatore
Giudice

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **5/2016** di A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A. (CF: 01168310496), con Commissario Giudiziale SERINI FABIO

sciogliendo la riserva di cui all'udienza dell'8 marzo 2017, ha emesso il seguente

DECRETO

• in data 25.2.2016, A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A. ha presentato domanda di concordato prenotativo, ammessa dal tribunale in data 3 marzo 2016.

In tale provvedimento (la cui motivazione è da intendersi qui integralmente richiamata) il tribunale ha affermato **la fallibilità delle società cd. "in house"** e dunque anche l'assoggettabilità alla procedura di concordato preventivo.

Tale conclusione è oggi rafforzata dalla recente sentenza della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I, 07/02/2017, n. 3196) che ha statuito che "E' fallibile la società costituita secondo le forme della società a responsabilità limitata, affidataria, da parte dell'ente territoriale pubblico partecipante, di plurimi servizi di gestione del relativo patrimonio, nell'ambito di un rapporto disputato quanto alla prossimità al controllo analogo, proprio delle società in house. La scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali e, dunque, di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta, invero, che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno



stesso mercato con identiche forme e medesime modalità. Peraltro, dall'esistenza di specifiche normative di settore che, negli ambiti da esse delimitati, attraggono nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto privato, può ricavarsi, a contrario, che ad ogni altro effetto tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privatistica.”

A ciò si aggiunga che il legislatore, intervenuto nelle more con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha chiarito (art. 14) che le società a partecipazione pubblica sono soggette a fallimento e alle altre procedure concorsuali e, disciplinando (art. 16) le società in house non ha inserito alcuna deroga a tale principio generale.

In più, l'art. 14 c. 4 del cit. d.lgs. esclude espressamente (salvo limitata deroga in caso di presentazione contestuale di un piano di ristrutturazione aziendale con “comprovata sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte”) che le perdite possano essere ripianate da parte dell'amministrazione pubblica socia.

• concesso il termine ex art. 161 c. 6 l.fall. di 60 giorni (essendo pendente istanza di fallimento), prorogati di 60 giorni, in data 20.6.2016 il debitore ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 c. 2 e 3 l.fall.

- con decreto del 13.7.2016 questo tribunale ha dichiarato aperta la procedura;
- all'esito dell'adunanza svoltasi il 21.12.2016 i creditori hanno votato come segue:
 - chirografari **classe 1** voti favorevoli per un importo complessivamente ammontante ad € 1.521.362,80 ovvero percentualmente per il 40,94%
 - chirografari **classe 2** voti favorevoli per un importo complessivamente ammontante ad € 1.460.599,73 ovvero percentualmente per il 27,12%
 - chirografari **classe 3** voti favorevoli per un importo complessivamente ammontante ad € 0 (zero).
- nei 20 giorni successivi all'udienza, sono pervenute le ulteriori espressioni di voto, con la seguente situazione finale:
 - chirografari **classe 1** voti favorevoli per un importo complessivamente ammontante ad € 2.189.896,96 ovvero per il 61,39%
 - chirografari **classe 2** voti favorevoli per un importo complessivamente ammontante ad € 2.804.954,00 ovvero per il 83,42%



➤ chirografari classe 3 voti favorevoli per un importo complessivamente ammontante ad € 9.134.340,84 ovvero per il 70,79%

- la maggioranza dei voti favorevoli è stata raggiunta sia in assoluto, sia in relazione alle classi e il concordato preventivo è stato, quindi, approvato ai sensi dell'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Pubblico ministero (che ha fatto pervenire memoria in data odierna, senza, peraltro, presentare formale opposizione all'omologa) e notificato ai creditori dissenzienti Worsp srl rappresentante un credito dell'importo di € 21.009,23 e Credito Emiliano S.p.A. rappresentante un credito dell'importo di € 3.750.830,31 e, a mezzo pec, a tutti i creditori.
- il Commissario ha depositato il parere motivato in ordine alla proposta concordataria;
- che, oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, non vi sono altri soggetti costituiti.
- la procedura si è regolarmente svolta (risultano rispettate le prescrizioni previste nel decreto di ammissione alla procedura con particolare riferimento al deposito delle somme previste a titolo di acconto delle spese di procedura nonché i tempi indicati nella stessa; non risultano effettuati atti non autorizzati ai sensi dell'art. 167 L.F. così come non risultano esser stati commessi, dopo l'ammissione al Concordato, atti in frode alle ragioni dei creditori);
- debbono essere confermate le valutazioni in punto **fattibilità giuridica** contenute nel decreto di ammissione 13 luglio 2016 la cui motivazione deve intendersi qui trascritta.

In particolare, l'eventuale subentro del gestore unico dei rifiuti a livello regionale in corso di esecuzione non sembra che possa avere effetti preclusivi della fattibilità giuridica del concordato, tenuto conto che il "conferimento della società" si tradurrebbe prevedibilmente in nient'altro che in un conferimento delle azioni AAMPS (da stimarsi al momento del trasferimento), che, pertanto, subirebbe esclusivamente una variazione della proprietà e della compagine sociale, senza – verosimilmente – che da ciò possa derivare una modifica sostanziale della capacità di generare i flussi finanziari destinati al soddisfacimento dei creditori concordatari.

Né appaiono ostative alla fattibilità del concordato le circostanze recentemente sopravvenute (in data 9.1.2017 ATO Toscana Costa ha annullato la procedura di gara bandita nel 2011 per la selezione di un socio privato di minoranza della società RetiAmbiente S.p.A. ai fini dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei



rifiuti urbani, e ha deliberato di indire nuova gara, adempimento che non risulta essere stata ancora eseguito), che anzi, presumibilmente, sposteranno in avanti nel tempo il momento in cui la gestione dei rifiuti sarà conferita al gestore unico, rendendo ancor meno probabile la possibilità di interferenze di tale nuovo modello produttivo con l'esecuzione del concordato preventivo nell'arco temporale previsto.

- come dichiarato dal commissario giudiziale, “non si sono quindi verificati fatti nuovi suscettibili di influire sulle conclusioni, sia in termini di fattibilità del piano concordatario sia in termini di convenienza per i creditori”;
- appare infine condivisibile l'osservazione del commissario giudiziale, secondo cui il controllo del rispetto delle prescrizioni del piano impone l'adozione di **misure che permettano di monitorare costantemente lo sviluppo del piano industriale approvato** dai creditori e che, tenuto anche conto della rilevanza e della delicatezza dei processi aziendali che connettono la debitrice (e i suoi dipendenti e collaboratori) ai diversi enti della pubblica amministrazione, possono essere identificate nell'obbligo per la debitrice fornire le informative periodiche meglio specificate in dispositivo.

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- a) omologa la proposta di concordato preventivo di A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A. (CF: 01168310496) alle condizioni indicate nel ricorso;
- b) pone a carico di A.AM.P.S. s.p.a. i seguenti **obblighi informativi** e il conseguente onere di deposito (al commissario giudiziale) di:
 1. entro i 25 giorni successivi al mese solare precedente, una situazione economica e finanziaria relativa a tale periodo accompagnata da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
 2. entro i termini temporali di cui sopra, la presentazione del cruscotto di controllo riportante l'aggiornamento degli indicatori di processo e di efficienza come avvenuto nel corso della procedura concordataria;
 3. nello stesso termine, e riferita al medesimo periodo temporale, un'analisi degli eventuali scostamenti rispetto al piano proposto, per la verifica dei flussi finanziari e dei



costi e ricavi ipotizzati nel detto piano, indispensabili per il rispetto dei tempi e degli importi dei riparti proposti nel piano concordatario approvato dai creditori;

4. informative costanti in merito all'evoluzione dei rapporti in essere con l'Autorità di Ambito Toscana Costa, ente che, in forza di normativa, può influenzare i volumi di rifiuto destinati all'attività di incenerimento presso l'impianto di Livorno e quindi anche la dinamica dei ricavi di A.AM.P.S. S.p.A.;

5. informative costanti in merito all'evoluzione del processo di integrazione del servizio secondo quanto stabilito dagli atti amministrativi assunti dal Socio Unico Comune di Livorno, anche Socio di ATO Toscana Costa (anche mediante la richiesta al socio dei verbali delle sedute assembleari di ATO Toscana Costa);

6. informative costanti relative alle adottate misure di controllo del rischio (modello di organizzazione e gestione) come regolamentate dal d.lgs. 231/01 e seguenti.

c) il Commissario giudiziale riferirà al giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali;

d) rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento.

Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 08/03/2017.

Il giudice relatore
dott. Gianmarco Marinai

Il Presidente
dott. Luigi Nannipieri

